



COMUNE DI CARIMATE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 14/06/2021

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 - NORME DI RIFERIMENTO	4
ART. 4 - PRINCIPI GENERALI DEL TRATTAMENTO DATI MEDIANTE I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	4
ART. 5 - FINALITÀ DEI SISTEMI	5
CAPO II- SOGGETTI COINVOLTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6
ART. 6 - SOGGETTI	6
ART. 7 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	7
ART. 8 - TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI	7
ART. 9 - INFORMATIVA	7
ART. 10 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI PERSONALI A ENTI - ORGANISMI PUBBLICI	8
ART. 11 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI	8
ART. 12 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ART. 13 - DIRITTI DELL'INTERESSATO	9
ART. 14 - ACCESSO AI FILMATI	10
ART. 15 - VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI	11
ART. 16 - UTILIZZO IN AMBIENTI DI LAVORO	11
CAPO III- MISURE DI SICUREZZA E SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	11
ART. 17 - SICUREZZA DEI DATI PERSONALI	11
ART. 18 - ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO	12
ART. 19 - ACCESSO LOGICO AI SISTEMI E AI DATI	12
ART. 20 - SICUREZZA NELLE TRASMISSIONI	12
ART. 21 - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI E DEI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE	12
ART. 22 - SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRA PUBBLICO E PRIVATO	12
CAPO IV – ALTRE DISPOSIZIONI	
ART. 23 - MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE	13
ART. 24- DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	13
ART. 25- PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	13
ART. 26- MODIFICHE REGOLAMENTARI	14
ART. 27- ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO	14

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, gestiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Carimate.
2. Costituisce videosorveglianza l'insieme di tutti gli strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, che si realizza a distanza mediante qualunque dispositivo di video ripresa, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo;
3. Nel caso in cui le immagini registrate rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tale contesto, la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune di Carimate, nell'ambito territoriale di competenza, si svolga nel rispetto dei diritti, libertà e dignità fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Si garantiscono altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione che dovessero essere coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Per quanto riguarda le definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento:
 - a) al Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato per brevità anche RGPD);
 - b) al Decreto legislativo n. 101/2018;
 - c) al Decreto legislativo n. 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali);
 - d) al Decreto Legislativo n. 51/2018 che ha recepito la direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**Codice**", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per "**impianto di videosorveglianza**", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
 - c) per "**sistema di Videosorveglianza**": un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
 - d) per "**sistema di Geolocalizzazione**": un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di informazioni sulla localizzazione geografica relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
 - e) per "**banca dati**", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - f) per "**trattamento**", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;

- g) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- h) per **“titolare del trattamento”**: secondo l’art. 4 del RGPD è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Nel presente Regolamento, il titolare è il Comune di Carimate, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- i) per **“responsabile del trattamento dei dati personali”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- j) per **“responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- k) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- l) per **“interessato”**, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- m) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- p) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- q) **RGPD**: acronimo di **“Regolamento Generale di Protezione dei Dati”** - è il Regolamento UE 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Art. 3 - Norme di riferimento

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- DPR del 15/01/2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Art. 4 - Principi generali del trattamento dati mediante il sistema di videosorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale;

2. il trattamento dati viene acquisito dal sistema di videosorveglianza del Comune di Carimate, ubicato presso il Palazzo Comunale.

3. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e meglio definita come il "bene pubblico" che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Gli impianti di videosorveglianza installati dal Comune di Carimate, attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, alla tutela della protezione civile e della salute, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale, alle attività di polizia amministrativa in genere, compreso il controllo sulla circolazione dei veicoli.

4. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi / impianti e per il trattamento dei dati.

- **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali eseguito attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune ed il servizio Polizia Locale. Il trattamento dati è effettuato dal Comune di Carimate esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

- **Principio di necessità** - sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

- **Principio di proporzionalità** – Nella commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo qualora altre misure siano state preventivamente ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti (es. controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi). In ogni caso l'Ente garantisce che il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da controllare e/o proteggere;

- **Principio di finalità** – Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 5 - Finalità dei sistemi

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Carimate dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dalla legge Regionale Lombardia n. 6/2015, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" e dalle altre disposizioni normative applicabili. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali o forze di polizia dello Stato, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti, convenzioni o protocolli operativi condivisi.

2. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

3. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
- tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - tutela del patrimonio comunale;
 - tutela della protezione civile e della salute;
 - tutela della sicurezza stradale e controllo della circolazione dei veicoli;
 - tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - accertamento di violazioni in genere per le quali la legge lo consente;
 - unicamente in qualità di polizia giudiziaria, prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nell'ambito di attività di Polizia Giudiziaria.
4. Il sistema di videosorveglianza può comportare il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, meta datazione, lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità del transito di un veicolo.
5. Il Comune di Carimate promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio e dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento.
6. Le modalità di impiego dei dispositivi mobili saranno stabilite dal responsabile del servizio Polizia Locale, anche in ossequio alle direttive impartite dall'Amministrazione.
7. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente necessari alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 RGPD e delle vigenti normative e regolamenti.
8. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comune di Carimate può essere trasformato in "integrato", consentendo l'utilizzo condiviso con altri comandi di polizia locale o comandi di forze di polizia dello Stato.
9. Nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, il Comune di Carimate potrà promuovere politiche di controllo del territorio integrate con gli organi di cui al comma precedente. Dette politiche di controllo integrato e/o di collaborazione con altri Corpi o Organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza, vengono disciplinati con appositi accordi in forma scritta.

CAPO II- SOGGETTI COINVOLTI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 6 - Soggetti

1. Per le immagini riprese e/o registrate nel Comune di Carimate, il titolare dei dati è il Comune medesimo.
2. Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Responsabile dell'Area Polizia Locale. Tale soggetto designato viene puntualmente individuato con atto del Comune titolare in relazione al trattamento delle immagini di propria competenza. Possono essere individuati dal Comune per il proprio ambito di competenza ulteriori designati in ragione di necessità.
3. I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio e con specifici limiti di azione.
4. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dai Comuni per ambito di competenza. Nell'atto di designazione il Comune, in qualità di titolare del trattamento, può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.

5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

6. A tutti i designati e gli autorizzati - previa specifica formazione - saranno distribuite idonee istruzioni.

Art. 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video, anche con utilizzo di algoritmi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate al server ubicato presso il Municipio. Gli incaricati / designati / autorizzati al trattamento, possono visionare le immagini esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.

3. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 - Trattamento e Conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relativa alla protezione delle persone fisiche sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, che possono essere estesi fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai dispositivi di lettura targhe da effettuare in relazione a specifiche ed evidenti esigenze investigative e di polizia giudiziaria nonché specifiche richieste da parte dell'Autorità prefettizia e giudiziaria.

2. La conservazione dei dati per un periodo più esteso rispetto a quello sopra indicato dovrà essere ampiamente giustificata tramite idonea documentazione comprovante le ragioni di detta esigenza.

Art. 9 - Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere sempre informati mediante appositi cartelli, nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente.

Quanto all'informativa, finalizzata per relazionarsi in modo primario e diretto con l'interessato, il Titolare utilizzerà un cartello di avvertimento per dare una visione di insieme del trattamento previsto in modo facilmente visibile, comprensibile e chiaramente leggibile in ogni condizione di illuminazione ambientale. Il cartello è posizionato prima dell'accesso nell'area monitorata. Detto cartello riporterà le informazioni più importanti, comprese quelle di maggior impatto per l'interessato.

Sul sito istituzionale dell'Ente verrà creata una sezione apposita, che dovrà contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dall'art. 13 RGPD. Nel medesimo luogo sarà resa disponibile altresì l'elenco e la geo-localizzazione delle telecamere presenti sul territorio comunale.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.

3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 10 - Comunicazione e diffusione dei dati personali a Enti o organismi pubblici

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Carimate a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità;

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da organismi e forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 11 - Utilizzo di particolari sistemi mobili di videosorveglianza.

1. Il sistema di videosorveglianza in uso al Comune di Carimate comprende anche apparecchi mobili, quali:

- "body cam" (sistema di ripresa applicabile al corpo – divisa);
- "dash cam" (telecamere installate a bordo veicoli di servizio);
- "fototrappole" (sistemi mobili e riposizionabili di videosorveglianza);
- "lettori targa" (Sistemi autonomi di lettura targa veicoli e confronto con banche dati).
- "droni per riprese e fotografie aeree" (apparecchi radio comandati)

2. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle "Body Cam" e delle "Dash Cam" in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di "*dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria*". Il Responsabile del Servizio polizia locale predisporrà specifica disposizione di servizio diretta agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.

3. Il Servizio Polizia Locale può dotarsi di telecamere mobili e riposizionabili, anche del tipo "fototrappola", con attivazione automatica e generazione di allarmi da remoto. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate dal Responsabile del servizio.

4. Gli apparati di videosorveglianza mobili e riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati anche per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

5. Possono inoltre essere utilizzati dagli operatori di polizia locale, sistemi di lettura targhe veicoli del tipo mobili riposizionabili, installabili a bordo dei veicoli di servizio o sopra cavalletto, con il solo scopo

di dare ausilio nei servizi e controlli di polizia stradale. Detti apparecchi, che hanno il solo scopo di leggere la targa dei veicoli e di compararla con banche dati pubbliche, per la loro limitata e temporanea ripresa, non necessitano del cartello di cui all' art. 9.

6. Il Servizio Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Responsabile del servizio Polizia Locale.

7. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto, compatibilmente con i fini investigativi a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati ex art. d. lgs 51/2018:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali ed in generale di tutto quanto previsto ex art. 13 RGPD e art. 10 e ss. D. lgs 51/2018;
- c) di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - la cancellazione nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679 qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del RGPD. Il designato informerà l'interessato sull'esistenza o meno di motivi legittimi prevalenti;
- e) di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi specificate all'art. 18 del RGPD. In tali casi i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al titolare o al designato al trattamento dati. E' considerata sempre l'opportunità di coinvolgere il Responsabile della Protezione Dati.

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare le informazioni utili alla sua identificazione tramite il sistema di videosorveglianza, fra cui il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa. Il designato accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della loro acquisizione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del RGPD.

4. Qualora non sia possibile identificare l'interessato (o in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate) il designato – previa adeguata motivazione ed entro i termini di 7 giorni dalla richiesta – informerà l'interessato dell'impossibilità di dare seguito alla richiesta.

5. Per ciascuna delle richieste di accesso può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Accesso ai filmati

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, di cui all'articolo precedente del presente regolamento, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

2. Ordinariamente ogni richiesta dovrà essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro il periodo previsto dal presente Regolamento per la conservazione dei dati.

3. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.

4. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

5. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati, previo il pagamento delle relative spese.

6. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento dati che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire entro i termini di conservazione previsti. Spetta all'Organo di polizia procedente, ovvero ricevente la denuncia, procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

7. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve lasciare traccia delle operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, in modo da garantire la genuinità dei dati stessi.

8. Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato al fine di non consentire l'identificazione dei soggetti.

9. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

Art. 15 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35 RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante i sistemi oggetto del presente regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare provvederà, previa consultazione con il Responsabile della Protezione dei Dati, all'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'art. 35 RGPD indichi che il trattamento potrebbe rappresentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio.

2. La valutazione di impatto non verrà effettuata qualora il trattamento dovesse rientrare nell'elenco delle tipologie di trattamenti, redatto dal Garante della Privacy, per le quali non è richiesta.

Art. 16 - Utilizzo in ambienti di lavoro

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza e gli strumenti di rilevazione di dati di geolocalizzazione non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

2. Qualsiasi utilizzo di sistemi in ambienti di lavoro deve soddisfare i principi di liceità, non eccedenza e proporzionalità.

3. Il titolare deve quindi attivarsi, in caso di necessità, per l'attuazione di misure di garanzia ai sensi dello Statuto dei Lavoratori.

CAPO III - MISURE DI SICUREZZA E SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 17 - Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso il server ubicato presso il palazzo Comunale, al quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite in forma scritta dal designato del trattamento dei dati.

3. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali profilazioni per l'utilizzo del sistema; in ogni caso, prima dell'utilizzo dell'impianto, essi saranno istruiti al corretto uso dello stesso, sulla normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

5. Gli autorizzati al trattamento e i preposti sono dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema, che sarà fornito di apposito "log" di accesso.

Art. 18 - Accesso al server.

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi presso il server, ubicato presso apposito locale nel palazzo Comunale.

2. L'accesso al server è consentito solamente al personale appartenente alla polizia locale di Carimate, nonché al personale addetto alla manutenzione, riparazione e programmazione dell'impianto, nonché alla pulizia dei locali, preventivamente individuato dal titolare o dal designato al trattamento. A tale scopo è possibile installare anche un p.c. client, direttamente presso l'ufficio polizia locale, quando il server non sia già ivi ubicato.

3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo, in casi particolari ed eccezionali, è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso in tal caso, avviene in presenza di incaricati del servizio Polizia Locale individuati ai sensi del presente regolamento.

4. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 19 – Accesso logico al sistema ed ai dati

1. L'accesso al sistema che gestisce i dati oggetto del presente regolamento ed ai dati oggetto dello specifico trattamento, può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate su disposizione del designato del trattamento come individuato all'art. 6.

2. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel periodo previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il perseguimento delle finalità definite per lo specifico trattamento di dati.

Art. 20 - Sicurezza nelle trasmissioni

1. Il Responsabile del trattamento dati è tenuto a disporre l'adozione di adeguati sistemi di sicurezza per garantire la riservatezza delle trasmissioni telematiche nei contesti di propria competenza e responsabilità.

Art. 21 - Utilizzo degli strumenti e dei supporti di memorizzazione

1. Gli strumenti assegnati che consentano l'accesso ai dati devono essere protetti da sistemi di autenticazione e non devono essere lasciati incustoditi.

2. Qualora la presa in carico delle immagini e delle videoriprese venga effettuata tramite riversamento dai supporti di memoria presenti negli strumenti di acquisizione, i file contenenti dati devono essere rimossi dai supporti una volta acquisiti i dati.

3. In caso di dismissione di supporti di memorizzazione, questi devono essere resi inutilizzabili tramite danneggiamento fisico irreparabile, in modo che non sia consentito in alcun modo il recupero dei dati trattati.

Art. 22 - sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, previo accordo scritto con gli Organi interessati, è possibile il ricorso a sistemi integrati di trattamento dei dati tra

diversi soggetti pubblici, e più in particolare una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, dei dati da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento che utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare i dati solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali in conformità a quanto dichiarato nelle finalità dei trattamenti riportate nell'informativa.

2. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono, oltre ad una convenzione scritta tra i titolari interessati, anche l'adozione di specifiche misure di sicurezza di seguito elencate:

a) la nomina degli autorizzati ad accedere ai dati, sistemi di autenticazione e l'adozione di sistemi idonei al controllo e alla registrazione degli accessi logici degli incaricati nonché il tracciamento delle operazioni compiute, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

b) separazione logica dei dati registrati dai diversi titolari.

3. Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di trattamento abbiano natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il Titolare del trattamento può effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD.

CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 23 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 24- Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 del RGPD.

2. Il Titolare e/o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2 del RGPD.

Art. 25- Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente Regolamento, fra cui l'adozione di atti che descrivano i trattamenti di dati effettuati dal titolare, che prevedano, coerentemente con le previsioni di cui al presente regolamento, in termini generali quanto segue:

- le motivazioni dell'installazione dell'impianto;

- la sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo;
- l'architettura tecnologica dei sistemi di gestione dei dati;
- le misure di sicurezza adottate;
- l'eventuale necessità di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e l'esito;
- le categorie di destinatari a cui vengono comunicati i dati;
- le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai sistemi utilizzati nonché la definizione di ogni ulteriore e specifico elemento ritenuto utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

3. Spetta invece al Sindaco l'adozione di appositi atti che prevedano:

- l'autorizzazione ai soggetti che tratteranno i dati, specificando per ognuno il perimetro di azione;
- la designazione dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 RGPD che tratteranno i dati in nome e per conto del titolare;
- la designazione degli Amministratori di Sistema, con specificazione degli ambiti di operatività;
- l'elenco dei siti in cui potranno essere collocati i sistemi di acquisizione delle immagini e la tipologia delle forniture, sulla base delle necessità rilevate ed in osservanza al principio di proporzionalità;
- l'attuazione di tutte le misure che garantiscano la sicurezza dei dati trattati e dei sistemi implementati.

Art. 26- Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.

2. In ogni caso, ogni modifica del presente regolamento dovrà essere effettuata tramite delibera del Consiglio Comunale.

Art. 27- Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite;

2. Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia;

3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice della privacy come modificato dal D.lgs 101/2018, al Regolamento UE 2016/679 e al D. lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali dell'Anci e del Ministero dell'interno.